

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI E/O AMBIENTI DESTINATI ALLA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O ALLA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale
di Santa Maria a Monte

TRA

Il sig./La sig.ra/La società (nome e cognome/ragione sociale) con residenza/sede legale in
_____ in via/piazza _____ (codice fiscale/partita I.V.A.),
PEC _____, di seguito denominato "comodante"

E

il Comune di Santa Maria a Monte, con sede in Santa Maria a Monte, piazza della Vittoria, 47, c.f. .
00159440502 PEC comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it, rappresentato da BANTI
SIMONETTA in qualità di Responsabile Unico di Progetto è la Responsabile del Settore n. 2 Economico
– finanziario, risorse umane e demografici, come previsto dall'art. 107 del D.P.R. 18 agosto 2000 n.
267 e dal vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, di seguito
denominato "comodatario",

PREMESSO CHE:

- il Comune di Santa Maria a Monte intende offrire la possibilità di celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile in siti privati, diversi dalla "Casa comunale", istituiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, individuati come sedi di uffici separati dello stato civile, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i.;
- con determinazione n. **xxx del xxx** sono state approvate le condizioni e lo schema di contratto di Comodato d'uso gratuito per la costituzione di uffici separati di Stato civile ai sensi dell'art.106 del Codice Civile ;
- in data _____ il Sig./la Soc _____ con nota prot. _____ del _____ ha aderito alla manifestazione di interesse, allo scopo di ampliare la proposta dei servizi offerti presentando apposita istanza corredata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato istituito presso _____ l'ufficio distaccato di stato civile ai sensi dell'art 3 del DPR n. 396/2000.

Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti innanzi costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il presente contratto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimonio civile/constituzione di unione civile in locali e/o pertinenze funzionali

dell'immobile denominato _____ e sito in Santa Maria a Monte in via _____ mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i. Il locale oggetto del presente contratto risulta altresì puntualmente individuato nell'elaborato grafico che si allega al presente contratto.

3. Il comodato si intende gratuito e a termine e non determinerà alcun obbligo di natura economica per l'Ente verso il comodante.

ART. 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato

1. Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, da costituirsi di volta in volta in occasione della celebrazione di matrimonio civile/costituzione unione civile, il comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comune, che accetta, gli ambienti dell'immobile di cui al precedente articolo, così come individuati dalla planimetria e dalla documentazione fotografica allegate.

ART. 3 - Destinazione d'uso

1. Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione di matrimonio civile/costituzione unione civile e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione.

2. A questo scopo nell'immediatezza di ogni rito, il Comune provvederà alla costituzione negli ambienti in questione, di separato Ufficio di Stato Civile. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

ART. 4 - Condizioni e tariffe

1. Il Comune di Santa Maria a Monte stabilisce annualmente le tariffe dovute dai nubendi o dai contraenti l'unione civile da corrispondere al Comune per il servizio di celebrazione del rito civile nell'immobile oggetto di comodato; dette tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale.

2. La tariffa copre il solo costo del servizio offerto dal Comune di Santa Maria a Monte per la celebrazione del rito civile e non include i costi sostenuti dai titolari/gestori delle strutture al fine di garantire la pulizia, l'allestimento e la gestione degli spazi all'interno dei quali dovranno svolgersi le cerimonie, che sono direttamente concordati con i richiedenti, senza che nulla si abbia da pretendere dal Comune.

ART. 5 - Allestimento della sala e/o ambienti

1. Per ogni celebrazione di matrimonio la struttura comodante dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti adibiti a separato Ufficio di Stato Civile, comprendente :

- n. 1 tavolo per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile, di caratteristiche e dimensioni adeguate alla cerimonia/sottoscrizione di atto pubblico;
- n. 1 poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile;
- n. 2 poltroncine per i nubendi/contraenti l'unione civile

- n. 2 sedie per i testimoni;

2. A richiesta degli interessati potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti, nonché allestimenti complementari, a prezzi e condizioni da convenirsi direttamente tra i richiedenti e il Comodante.

3. Durante il matrimonio/l'unione civile il luogo di celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro, quali la somministrazione di bevande ed alimenti ecc. Le parti ammettono l'utilizzo di apparecchiature sonore e/o di strumenti musicali.

4. In occasione della celebrazione/costituzione, in forma preventiva, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle stesse il Comodante dovrà fornire adeguata informazione circa l'esclusività d'uso e la funzione principale del luogo.

5. Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio separato di Stato Civile.

ART. 6 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune

1. In relazione all'uso gratuito del predetto sito, il Comune non assume alcun obbligo, che rimane a carico esclusivo del soggetto privato, circa la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'apertura e la chiusura, la pulizia, l'allestimento e la gestione degli spazi all'interno dei quali dovranno svolgersi le cerimonie, la fruibilità di aree/locali annessi a tali spazi, la dotazione, nella sala adibita alle cerimonie, , nonché ogni altra spesa necessaria all'uso del sito.

2. Il proprietario/detentore della struttura esonera il Comune di Santa Maria a Monte, il celebrante/l'Ufficiale di stato civile nonché il personale del Comune eventualmente presente alle cerimonie, da eventuali danni arrecati ai terzi o per infortuni, nonché a strutture ed arredi presenti nel sito di celebrazione/costituzione e nelle aree, spazi o locali ad esso pertinenti, annessi o a servizio.

ART. 7 - Responsabilità ed obbligazioni della Struttura

1. La Struttura è tenuta a garantire l'adeguamento del locale o dell'area strettamente destinati alla celebrazione/costituzione alla capienza massima degli utenti, nonché il rispetto sia delle condizioni di sicurezza della struttura, degli ambienti oggetto della convenzione e dei luoghi di accesso, sia delle norme di sicurezza degli utenti e di quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con assunzione diretta ed esclusiva dei relativi obblighi e responsabilità.

2. È fatto divieto, in capo al proprietario/detentore della struttura di organizzare contemporaneamente alle celebrazioni/costituzioni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito.

3. Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile e le eventuali spese straordinarie sono a carico della Struttura.

ART. 8 - Restituzione in pristino

1. Al termine di ogni celebrazione o in tempo ragionevole l'Ufficio di Stato Civile, riconsegna i locali/ambienti, che, rientrati nella piena disponibilità della Struttura potranno essere destinati ad altro uso.

ART. 9 - Modifiche

1. A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 10 - Durata

1. La durata del presente contratto è convenuta in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e possibilità di rinnovo di altri 5 (cinque).

2. Sessanta giorni prima della scadenza del contratto di comodato d'uso gratuito, il comodante, se interessato al rinnovo, presenterà formale richiesta all'amministrazione che valuterà il rinnovo del contratto previa adozione di delibera di giunta comunale.

3. Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto con comunicazione da inviare alla controparte con raccomandata a./r. o posta elettronica certificata, da effettuarsi con preavviso di mesi sei decorrenti dalla data di ricevimento. L'efficacia del recesso deve comunque fare salve le celebrazioni/constituzioni già prenotate e confermate fra le parti del presente contratto.

4. In deroga alla predetta disciplina di recesso, è fatta comunque salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto in qualunque momento e senza preavviso per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto.

ART. 11 – Clausola risolutiva espressa

1. E' causa di risoluzione immediata del presente contratto la sussistenza, nei confronti del Comune di Santa Maria a Monte, di qualsiasi tipo di pendenza debitoria di qualsiasi natura per somme certe, liquide ed esigibili.

ART. 12 Giornate ed orario dei riti

1. La data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati per iscritto dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni. L'Ufficio di Stato Civile provvederà preliminarmente ad accertare la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o suo delegato.

2. Eventuali prenotazioni della cerimonia effettuate dai nubendi/parti direttamente al Comodante.

3. E' espressamente stabilito dalle parti che non verranno celebrati matrimoni o unioni civili durante le seguenti festività, ricorrenze civili/religiose, giorni feriali espressamente esclusi:

il 1° e il 6 Gennaio;

la domenica di Pasqua, il lunedì dell'Angelo e il martedì di Pasqua;

il 25 Aprile;

il 1 Maggio;

il 2 Giugno;

il 15 Agosto;

il 1° Novembre;

l'8 Dicembre;

Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre);

ultimo giorno dell'anno 31 dicembre San Silvestro;

in occasione delle consultazioni elettorali nei giorni destinati alla votazione.

ART. 13 - Spese contrattuali

1. Le spese di registrazione della presente convenzione saranno a carico del Comodante.

ART.14 – Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente contratto di comodato d'uso ed all'esecuzione del medesimo.

2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati e soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Santa Maria a Monte.

ART. 15 – Codice di comportamento

"Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3 del d.p.r. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 3 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Larciano, il comodante, ivi inclusi i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati Codici, in quanto compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione o inviati all'indirizzo pec del comodante.

ART. 16 Controversie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

2. Per ogni controversia che dovesse sorgere circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE
